

# Una richiesta di nulla osta presentata dal legale di uno solo dei genitori...

**Data:** 13/11/2019

**Area Tematica:** Alunni, alunni portatori di handicap

**Argomenti:** ♦Alunni: nulla osta al trasferimento

**Keywords:**

#pbb #ostare #padre #conflittualità #avvocato #genitore #magistratura #maltrattamento #vivo #affido #componimento

## Domanda

Dirigo una SS I grado e ricevo questa richiesta di nulla osta, che le invio in allegato, tramite pec da parte dell'Aw del padre di un alunno, padre il quale vive una situazione di forte conflittualità con la moglie, dalla quale si sta separando. Ad oggi non abbiamo nulla agli atti da parte del Tribunale che attesti né la separazione, né un affido esclusivo, né la perdita della patria potestà da parte di uno dei genitori, né i presunti maltrattamenti ai quali fa riferimento l'Avvocato. Come deve comportarsi la scuola? Non credo possa concedere il nulla osta richiesto dal solo avvocato del padre, senza la firma sullo stesso nulla osta da parte di entrambi i genitori. Grazie per la risposta

## Risposta

Come più volte evidenziato nelle numerose consultazioni redazionali presenti nella banca dati, la scuola non può e non deve prendere partito nella conflittualità genitoriale.

La norma da cui partire è l'art.337 ter, comma 3, del codice civile. La disposizione prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano essere assunte di comune accordo; in caso di contrasto la decisione è rimessa al giudice.

Su tale presupposto è dunque evidente che, anche volendo sorvolare sull'inquadrabilità della decisione in parola tra quelle di maggiore interesse, trattandosi di atti volitivi di pari efficacia e valore, gli atti genitoriali si paralizzano vicendevolmente.

La lettera del legale, al di là delle suggestive affermazioni ivi contenute, non introduce né documenta alcun elemento idoneo a legittimare l'immediata adozione di un provvedimento di nulla osta.

In questa prospettiva, si suggerisce di aprire un procedimento amministrativo con comunicazione di avvio indirizzata ad entrambi i genitori ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/1990: nella nota con la quale si apre formalmente il procedimento, si metterà in evidenza come, permanendo il contrasto, il nulla osta non potrà essere concesso. Si ricorderà altresì alle parti come esse possano far pervenire le proprie osservazioni, se del caso documentando l'esistenza di un provvedimento della magistratura che limiti la responsabilità genitoriale dell'altro o decida la questione. Si evidenzierà infine come sia necessario garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Qualora non si pervenga a un componimento amichevole entro il termine dato, il dirigente adotterà un provvedimento di "non luogo a provvedere", invitando le parti ad adire la magistratura.

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*